

649/14
R.G. 694/14 VG.

CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE delle Persone, dei Minori e della Famiglia

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

| | |
|---------------------|------------------|
| Dott. B. La Monica | Presidente |
| Dott. P. Lo Cascio | consigliere rel. |
| Dott. F. Tuia | consigliere |
| Dott. S. Fiorelli | consigliere on. |
| Dott. A. Casartelli | consigliere on. |

Sul reclamo proposto da ██████████ ██████████, rappresentata e difesa dall' avv. Vincenzo Mastropietro avverso il decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 16.9.14 e con il PG in persona della dott. M. Antonietta Pezza ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti e esaminata l'allegata documentazione,
visto l'art 739 cpc,
visto il parere negativo del PG,

premesso che ██████████ ██████████, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.278/2013, con la quale è stata dichiarata la illegittimità dell'art. 28, legge 183/1984, nella parte in cui non prevede un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri con la massima riservatezza la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, co.1, del DPR 396/2000, ha adito il TM chiedendo, in quanto persona adottata, nata da madre che non vuol essere nominata, di poter accedere a informazioni sulla identità della propria madre biologica, previo interpellato da parte del TM della predetta madre, al fine di raccogliere la disponibilità della stessa alla eventuale revoca dell' anonimato,

considerato che il TM, con l'impugnato decreto, ha rilevato che allo stato non è dato dal legislatore un procedimento che consenta l'interpello della madre anonima, procedimento complesso atteso che anche il TM ignora l'identità della madre, sicchè ha concluso con pronuncia di "non potersi procedere in ordine alla richiesta della ████████",

visto il reclamo della ████████, la quale si duole che il TM abbia mancato di esaminare le ragioni di merito da essa portate a sostegno dell'istanza, sottolineando che la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto alla conoscenza delle origini da parte dell'adottato; che il provvedimento del TM si risolve in una denegata giustizia, posto che la Corte Costituzionale con la sua pronuncia ha inteso instaurare un dialogo non solo con il legislatore, ma anche con il giudice di merito, sempre chiamato alla soluzione del caso concreto, a fronte di sentenza della Corte Costituzionale immediatamente efficace e quindi di portata cogente; e, infine, che il TM dispone di ampi mezzi per acquisire informazioni sulla identità della madre anonima; sicchè la ████████ insiste per l'interpello della propria madre biologica con le modalità meglio ritenute e, in caso di revoca dell'anonimato, insiste per ottenere le informazioni sull'identità della madre stessa,

considerato che la citata sentenza della Corte Costituzionale, attraverso ampia e articolata motivazione, nel riconoscere la sussistenza del diritto del figlio adottato di conoscere le proprie origini, ha altresì confermato l'esistenza del pieno diritto della madre all'anonimato al momento del parto, evidenziando la necessità che detti diritti, di pari dignità costituzionale, siano bilanciati e armonizzati, sicchè, la Corte ha, da un lato, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, legge 183/1984, nella parte in cui non prevede, attraverso procedimento che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione di anonimato; dall'altro, evidenziato che "sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante volontà della madre naturale della scelta di non voler essere nominata e nello stesso tempo a cautelare, in termini rigorosi, il suo diritto all'anonimato secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo agli effetti delle verifica di cui innanzi si è detto",

considerato che la Corte, con sentenza **additiva di principio**, ha quindi affidato la concreta soluzione adeguatrice al legislatore che dovrà stabilire quali siano le modalità per colmare il rilevato vuoto normativo, introducendo disposizioni che, volte a verificare la perdurante attualità della scelta di anonimato, dovranno, però, nello stesso tempo cautelare quel diritto all'anonimato in termini rigorosi, sottolineatura che evidenzia l'estrema importanza e delicatezza della *"..disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità ritenute più opportune.."* in quanto anche in quella disciplina si realizza il bilanciamento e si concretizza il punto di equilibrio nella salvaguardia dei due diritti in gioco,

considerato che nella sentenza 278/13 il richiamo alla necessità di un procedimento stabilito dal legislatore è compenetrato nella dichiarata incostituzionalità, atteso che la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma *"..nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza- la possibilità per il giudice di interpellare la madre.."*, sicchè si desume che le regole di tale procedimento siano state riservate dalla Corte Costituzionale unicamente al legislatore e a un intervento dello stesso che dia protezione bilanciata ai contrapposti diritti della madre -determinatasi finora, vale la pena sottolineare, al parto "anonimo" in un contesto normativo diversamente disciplinato- e del figlio, nella sentenza riconosciuti di pari dignità costituzionale,

considerato che il rinvio al legislatore, senza indicazione procedimentale alcuna, operato dalla Corte Costituzionale trova spiegazione nel variegato panorama di scelte in concreto praticabili per la soluzione del problema dell'interpello riservato della madre anonima (che nello scenario internazionale, come va ricordato per mera completezza, vede in alcuni paesi la costituzione di specifiche agenzie amministrative ovvero l'intervento di servizi sociali specializzati con chiara esclusione dell'intervento giurisdizionale), pluralità di opzioni che può essere ricondotta a unità solo con l'intervento del legislatore nel quadro della sua tipica operatività discrezionale,

considerato che, in mancanza nel nostro ordinamento di disciplina immediatamente estensibile al caso di specie e in presenza della espressa previsione da parte della Corte costituzionale di una *riserva di legge* sul procedimento dell'interpello riservato della madre anonima, non appare consentita, in attesa dell'intervento legislativo, un'attività

giurisdizionale surrogatoria che possa dare immediata attuazione al diritto riconosciuto all'adottato, dovendosi anche evitare il rischio connesso al proliferare di prassi procedurali giurisdizionali non codificate, diverse tra loro e in alcun modo armonizzate, potenzialmente gravemente incidenti sul mantenuto diritto all'anonimato della madre,

considerato, peraltro, in relazione a tale ultimo profilo che i procedimenti giurisdizionali di natura civilistica nelle forme ad oggi disciplinate, ivi compreso il procedimento camerale con la prevista possibilità per il giudice di assumere informazioni, comunque si caratterizzano per il rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio e per il diritto delle parte di accedere liberamente a tutte le risultanze delle attività istruttorie svolte, anche in via officiosa, principi che mal si conciliano con l'indicazione della Corte costituzionale di obbligatoria "cautela, in termini rigorosi, del diritto all'anonimato della madre",

ritenuto alla luce della considerazioni sin qui svolte, da ritenersi assorbenti di ogni altra questione anche di merito posta in causa dalla reclamante, che la attuale mancanza di disciplina legislativa volta a regolamentare l'interpello della madre biologica rimasta anonima precluda la possibilità di dar corso alla richiesta posta in causa, dovendosi così confermare il decreto impugnato


PQM

La Corte d'Appello di Milano sul reclamo di [REDACTED] avverso il decreto TM 16.9.2014:

- Respinge il reclamo
- Conferma, con diversa motivazione, il decreto impugnato

SI COMUNICHI

Milano 5.2.2015



IL PRESIDENTE
[Signature]

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 10/3/2015
Il Funzionario Giudiziario
Primario COCCA

4

[Handwritten mark]